

DIRETTIVE PER L'ANONIMIZZAZIONE DEI LODI E DELLE
DECISIONI DEL TRIBUNALE DELLO SPORT SVIZZERO

Valido dal 1° marzo 2025





Preambolo

Il Direttore della Fondazione Tribunale dello sport svizzero emana le presenti Direttive per l'anonimizzazione dei lodi e delle decisioni del Tribunale dello sport svizzero ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 del Regolamento d'arbitrato del Tribunale dello sport svizzero, dell'art. 2 cpv. 1 lett. e del Regolamento d'organizzazione del Tribunale dello sport svizzero e dell'art. 23 cpv. 3 del Regolamento di procedura del Tribunale dello sport svizzero.

I. Disposizioni preliminari

Art. 1 Ambito di applicazione

¹ Le presenti Direttive si applicano ai lodi e alle decisioni del Tribunale dello sport svizzero.

² Si applicano per analogia alle decisioni della Camera disciplinare dello sport svizzero.

³ Non si applicano alla trasmissione dei lodi e delle decisioni emesse dal Tribunale dello sport svizzero o dalla Camera disciplinare dello sport svizzero all'Ufficio federale dello sport (UFSP) e a Swiss Olympic.

Art. 2 Scopo

¹ Lo scopo di rendere anonime i lodi e le decisioni è quello di preservare i diritti della personalità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nei procedimenti prima che questi vengano resi pubblici.

² In linea generale, la tutela della personalità è garantita evitando che persone estranee al procedimento scoprano accidentalmente l'identità di una parte. In casi particolari, è opportuna una protezione più estesa.

³ L'anonimizzazione non impedisce alle parti di essere riconosciute durante le ricerche o da persone che conoscono i dettagli del caso.

Art. 3 Regola di redazione

Nella stesura dei lodi e delle decisioni, occorre fare attenzione a garantire che i fatti possano essere resi anonimi nel modo più semplice possibile. Per quanto possibile, i nomi non dovrebbero essere menzionati nei considerandi in diritto.

II. Principi di trasparenza

Art. 4 Pubblicità dei lodi e delle decisioni

¹ In linea di principio, il Tribunale dello sport svizzero rende pubbliche i propri lodi e decisioni.

² Le decisioni relative alla ricasazione e alla revoca degli arbitri, al patrocinio legale o all'assistenza giudiziale e all'autorizzazione d'uso a fini terapeutici non sono rese pubbliche.



Art. 5 Banca dati dei lodi e delle decisioni

¹In linea di principio, nella banca dati accessibile al pubblico vengono utilizzati solo i lodi e le decisioni resi anonimi.

²L'art. 6 è riservato.

Art. 6 Pubblicazione

¹Di norma, i seguenti dati non vengono resi anonimi:

- a) i nomi delle organizzazioni sportive;
- b) i nomi delle autorità, istituti e organismi di diritto pubblico, dei loro membri e dei loro dipendenti;
- c) i nomi utili alla comprensione giuridica dei lodi e delle decisioni;
- d) i nomi che non sono noti e non meritano di essere protetti a lungo termine. In particolare, si deve ammettere che il nome è noto se è stato pubblicato dai media prima o durante il procedimento;
- e) lo sport o la disciplina in questione;
- f) i nomi delle competizioni sportive o località, nella misura in cui ciò sia utile per la comprensione de lodo o della decisione;
- g) i nomi dei rappresentanti legali delle parti.

²In casi particolari, può essere adottata una decisione in senso contrario.

³Di norma, non vengono anonimizzati nemmeno i rappresentanti legali, se sono esclusi dalla rappresentanza legale nel corso del procedimento, ad esempio per mancanza di indipendenza.

Art. 7 Organizzazioni sportive

¹Il termine organizzazioni sportive deve essere inteso in senso ampio e comprende in particolare Swiss Olympic, la Fondazione Swiss Sport Integrity, le federazioni sportive nazionali ed internazionali, l'Agenzia mondiale antidoping, il Comitato olimpico o paralimpico internazionale, nonché i loro organi, i loro membri e i loro collaboratori, ecc.

²In casi particolari, il nome del membro o del collaboratore non deve essere menzionato in una richiesta di ricusazione, ma solo quello dell'organizzazione o dell'organo sportivo, nonché la sua funzione, se ciò appare giustificato.

Art. 8 Testimoni, persone informate sui fatti, esperti e interpreti

¹Di norma, i nomi dei testimoni, delle persone informate sui fatti e degli interpreti sono resi anonimi.



² Di norma, i nomi degli esperti non vengono resi anonimi.

Art. 9 Domicilio, sede e indirizzi

¹ Di norma, il domicilio o la sede di una parte devono essere resi anonimi. Ciò vale anche quando il domicilio o la sede legale sono indicati sotto forma di nome di un comune nell'esposto dei fatti o nei considerandi giuridici.

² Sono riservati i casi in cui le circostanze particolari militano a favore dell'indicazione del domicilio o della sede legale, in particolare quando il luogo della causa è decisivo e che l'interesse alla tutela della personalità non prevale su quello alla comprensione del lodo o della decisione.

³ Gli indirizzi postali e di posta elettronica delle parti e dei rappresentati sono in tutti i casi anonimizzati, anche se i nomi sono stati rivelati. Gli indirizzi postali delle organizzazioni sportive non vengono resi anonimi.

III. Procedura per l'anonimizzazione e la pubblicazione dei lodi e delle decisioni

Art. 10 Istruzioni e autorizzazione

¹ Il Direttore o la Direttrice è responsabile per le istruzioni relative all'anonimizzazione nonché alla sua estensione, e della pubblicazione dei lodi e delle decisioni.

² I membri del Segretariato sottopongono al Direttore o alla Direttrice il progetto di lodo o di decisione anonimizzato per approvazione.

³ Il Direttore o la Direttrice autorizza la pubblicazione dei lodi e delle decisioni.

Art. 11 Esecuzione

¹ L'anonimizzazione è di competenza della Segreteria. Può essere delegata al collegio giudicante.

² I membri della Segreteria verificano l'anonimizzazione preparata dal collegio giudicante, approvano la versione e, se necessario, anonimizzano il lodo o la decisione.

³ I membri della Segreteria possono proporre modifiche di natura formale in vista della pubblicazione dei lodi e delle decisioni.

Art. 12 Lodi e decisioni non ancora pubblicati

¹ Su richiesta del collegio giudicante o di una parte che non sia Swiss Sport Integrity, il Direttore o la Direttrice può consentire l'accesso a un lodo o a una decisione non ancora pubblicate.

² L'art. 25 cpv. 6, lett. a e c del Regolamento d'arbitrato del Tribunale dello sport svizzero si applica *mutatis mutandis* alla richiesta di una parte che non sia Swiss Sport Integrity.

³ Il lodo o la decisione saranno prontamente resi anonimi prima di essere trasmessi alle parti.



IV. Disposizioni finali

Art. 13 Testo avente valore legale

Le presenti Direttive sono pubblicate nelle tre lingue ufficiali del Tribunale dello sport svizzero. Tutte e tre le versioni hanno valore legale.

Art. 14 Entrata in vigore

Queste Direttive entrano in vigore il 1° marzo 2025.

Berna, il 1° maggio 2025

Il Direttore

Yann HAFNER

